

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI SEGRETERIA  
COMUNALE EX ART. 10 DPR 465 DEL 04.12.1997, TRA IL COMUNE DI ABBADIA SAN SALVATORE  
(SI) E IL COMUNE DI CASTIGLIONE D'ORCIA (SI) ANNI DUE.**

I signori

- \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, nella sua qualità di Sindaco del Comune di Abbadia San Salvatore C.F. \_\_\_\_\_, autorizzato con deliberazione consiliare n. \_\_\_\_\_/2024, dichiarata immediatamente eseguibile;

- \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, nella sua qualità di Sindaco del Comune di Castiglione d'Orcia, C.F. \_\_\_\_\_, autorizzato con deliberazione consiliare n. \_\_\_\_\_/2024, dichiarata immediatamente eseguibile;

**PREMESSO CHE:**

Premesso che:

- i Comuni di Abbadia San Salvatore e Castiglione d'Orcia con deliberazioni di Consiglio comunale rispettivamente n. 73 del 28/11/2023 e n. 57 del 30/11/2023 hanno approvato una convenzione per lo svolgimento del servizio di Segreteria Comunale in forma associata tra i suddetti Comuni, individuando ente capofila il Comune di Abbadia San Salvatore con scadenza al 31/10/2024 a far data dalla presa in servizio del Segretario titolare;
- con decreto sindacale n. 8 del 04.12.2023 è stato nominato il Segretario titolare della Convenzione, nella persona della dott.ssa Simona Barbasso Gattuso, la quale ha preso servizio il medesimo giorno;
- che il Segretario titolare - riconfermato a seguito delle consultazioni elettorali dell'08 e del 09 di giugno 2024 – presta tutt'ora servizio presso la segreteria convenzionata.

Dato atto che, nell'approssimarsi della scadenza di detta convenzione, i suddetti Comuni intendono provvedere al rinnovo della convenzione dall'01/11/2024 fino al 31.10.2026.

Preso atto:

Che la gestione del servizio avviene ai sensi del D.P.R. n. 465 del 04.12.1997;

Che il Decreto del Ministero dell'Interno del 21.10.2020, adottato ai sensi dell'articolo 16-ter del D.L. 30.12.2019 n. 162, reca la nuova disciplina delle convenzioni per l'ufficio di segretario comunale e provinciale;

Che il Comune di Abbadia San Salvatore è in classe 3<sup>a</sup> e il Comune di Castiglione d'Orcia in classe 4<sup>a</sup> e pertanto il primo assume il ruolo di Ente Capofila;

Che detta forma associata deve essere formalizzata mediante convenzione, ai sensi dell'art. 30

D.Lgs n. 267/2000, nella quale sono stabilite le modalità di espletamento del servizio, la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del segretario comunale, la durata della convenzione, la possibilità di recesso dei Comuni, i reciproci obblighi e garanzie, nonché il sindaco competente alla nomina e alla revoca del segretario comunale.

#### **Art. 1 – Oggetto e finalità**

I Comuni di cui in premessa stipulano la presente convenzione al fine di svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di segreteria comunale.

Il servizio convenzionato di segreteria viene garantito da un unico segretario comunale che presta la sua opera nei Comuni aderenti.

#### **Art. 2 – Sindaco competente alla nomina e alla revoca (Comune capo - convenzione)**

Il Sindaco del Comune di Abbadia San Salvatore assume la competenza di cui all'art. 15 D.P.R. 465/97, nonché quello di cui all'art.16, c. 2 del D.P.R. 465/97, in qualità di Ente capo fila, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno del 21.10.2020, adottato ai sensi dell'articolo 16-ter del D.L. 30.12.2019 n. 162.

La nomina e la revoca sono disposte dal Sindaco di Abbadia San Salvatore, sentito il Sindaco del Comune di Castiglione D'Orcia.

In caso di sopravvenuta vacanza della sede, per qualsivoglia ragione accaduta, il segretario comunale titolare della segreteria convenzionata sarà scelto con l'osservanza delle disposizioni di legge, di contratto e di regolamento vigenti in materia di nomina di Segretari Comunali e Provinciali.

In caso di revoca, le funzioni di competenza della giunta sono svolte dalla Giunta del Comune di Abbadia San Salvatore, sentito l'altro Comune.

Spettano al Comune capo-convenzione i poteri relativi ad autorizzazioni per ferie, permessi, aspettative, autorizzazioni a incarichi esterni, ricezione di comunicazioni di svolgimento di incarichi esterni.

#### **Art. 3 – Espletamento del servizio**

Il segretario comunale assegnato alla segreteria convenzionata presterà servizio, con criteri e modalità funzionali ai Comuni, per il 73% presso il Comune di Abbadia San Salvatore e per il 27% presso il Comune di Castiglione d'Orcia.

#### **Art. 4 – Trattamento economico del segretario comunale.**

Il trattamento economico ed il rimborso di spese spettanti al segretario comunale assegnato alla segreteria convenzionata sono disciplinati dal contratto collettivo di lavoro previsto dall'art. 97, c. 6, DLGS 267/2000 e da ogni altra disposizione normativa e amministrativa.

Ai sensi del Decreto del Ministro dell'interno del 21/10/2020 recante *Modalità e disciplina di dettaglio per l'applicazione dei nuovi criteri di classificazione relativi alle convenzioni per l'ufficio di segretario comunale e provinciale*, art. 3 comma 3 gli istituti giuridici ed economici connessi allo svolgimento del rapporto di servizio del segretario titolare di sede convenzionata sono applicati dall'ente capofila.

Ai fini del rispetto dei valori soglia di cui all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ciascun comune computa nella spesa di personale la quota a proprio carico e, per il comune capofila, non rilevano le entrate correnti derivanti dai rimborsi effettuati dai comuni convenzionati a seguito del riparto della predetta spesa.

#### **Art. 5 – Forme di consultazione.**

Le forme di consultazione fra i Comuni associati sono costituite da incontri tra i rispettivi sindaci che opereranno, in accordo con il segretario comunale, al fine di garantire un buon funzionamento del servizio di segreteria e la puntuale esecuzione della presente convenzione. Gli incontri possono essere svolti anche in modalità telefonica o telematica.

I singoli Comuni, tramite i rispettivi Sindaci, sentito il segretario comunale, determinano le concrete modalità di svolgimento del servizio di segreteria in forma associata (presenza del segretario comunale nei rispettivi Comuni, orario di lavoro ed ogni altra decisione di carattere gestionale e strumentale). Le relative determinazioni sono assunte dal Sindaco del Comune capo-convenzione.

#### **Art. 6 – Durata e cause di scioglimento.**

La presente convenzione, a tempo determinato, decorre dall'01/11/2024 e terminerà il 31.10.2026.

In qualunque momento i Comuni potranno unilateralmente recedere dalla convenzione, con un preavviso di almeno trenta giorni; è ammesso altresì lo scioglimento consensuale, previa deliberazione adottata da tutti i Consigli comunali, nella quale verrà indicata la data di effettivo scioglimento della convenzione di segreteria.

In caso di scioglimento naturale della convenzione, al compimento del termine sopra indicato, o di scioglimento anticipato o di recesso unilaterale da parte di un Comune, i Sindaci sono autorizzati a definire, d'intesa tra loro, senza la necessità di deliberazione consiliare e con l'accettazione del segretario titolare della sede, in quale Comune tra quelli facenti parte della convenzione il segretario comunale deve essere nominato. Ove non si addivenga all'accordo tra i Sindaci ed il segretario comunale, quest'ultimo conserva la titolarità del Comune capo-convenzione.

**Art. 7 – Ripartizione della spesa. Rendiconti. Rimborsi.**

Tutte le spese concernenti il servizio di segreteria saranno ripartite fra i 2 comuni convenzionati come segue:

- per il 73% a carico del Comune di Abbadia San Salvatore;
- per il 27% a carico del Comune di Castiglione d'Orcia.

Il Comune di Abbadia San Salvatore provvede all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al segretario ed al recupero, con cadenza mensile, della parte di spesa a carico dell'altro Ente aderente alla convenzione.

Le spese per le missioni e trasferte svolte dal segretario comunale sono esclusivamente a carico del Comune presso il quale o nell'interesse del quale tali prestazioni risultano essere state effettuate.

**Art. 8 – Reggenza/supplenza della segreteria convenzionata.**

Le parti concordano che nel caso di vacanza della sede ovvero di assenza o di impedimento del segretario comunale, ai sensi della deliberazione n. 175/2004 del Consiglio d'amministrazione nazionale dell'Agenzia dei Segretari comunali e provinciali, il servizio di reggenza/supplenza verrà svolto sull'intera convenzione avvalendosi di un unico segretario reggente/supplente assegnato dalla Prefettura competente. Le relative determinazioni sono assunte dal Sindaco del Comune capo-convenzione.

Ciascun Comune può utilizzare il vicesegretario, se presente in organico, limitatamente alle funzioni da svolgersi nel Comune di appartenenza.

**Art. 9 – Registrazione.**

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso ai sensi della vigente legge di registro.

Abbadia San Salvatore, li \_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_, sindaco di Abbadia San Salvatore

\_\_\_\_\_, sindaco di Castiglione d'Orcia